



---

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 219 del 12/03/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Deliberazione n.160 del 24.02.2021 – Integrazione atti.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 12/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Deliberazione n.160 del 24.02.2021 – Integrazione atti.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

**Premesso che**

- con deliberazione n. 160 del 24.02.2021 sono stati approvati i capitolati contenenti le condizioni di polizza e i relativi allegati relativi alla indizione di procedura negoziata per l’affidamento triennale della copertura dei rischi assicurativi, articolata in n.4 lotti: Lotto 1: Donatori di sangue (stimato in 3500 donazioni annuali), Lotto 2: Volontari (n.183 Volontari AVO), Lotto 3: “RCA auto/ambulanza e infortunio conducente, assistenza stradale e furto e incendio” per le n.9 autovetture di proprietà di questa AORN e Lotto 4: Tutela del Patrimonio;

**Considerato che**

- in riferimento al lotto 4, benchè l’aggiudicazione sia a lotto unico, è stato predisposto un capitolato relativo alla polizza “Incendio, alluvioni, allagamenti...” e un capitolato relativo alla polizza “Furto”;

**Rilevato che**

- in riferimento agli allegati del provvedimento di cui in premessa, per mero errore materiale non è stato incluso il capitolato relativo alla polizza “FURTO”;

**Ritenuto**

- per quanto innanzi, di integrare la deliberazione n.160/2021 includendo agli allegati il capitolato relativo alla polizza “Furto”;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di integrare la deliberazione n. 160 del 24.02.2021 inserendo il capitolato relativo alla polizza “Furto” inherente il lotto 4 della procedura negoziata articolata in n.4 lotti per l’affidamento triennale della copertura dei vari rischi assicurativi riportati in premessa e procedere all’approvazione dello stesso;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO  
ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Antonietta Costantini

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **Integrare** la deliberazione n. 160 del 24.02.2021 inserendo il capitolato relativo alla polizza “Furto” inerente il lotto 4 della procedura negoziata articolata in n.4 lotti per l'affidamento triennale della copertura dei vari rischi assicurativi riportati in premessa e procedere all'approvazione dello stesso;
2. **Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. **Rendere** lo stesso immediatamente eseguibile.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

## LOTTO 4

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

## FURTO

## **DEFINIZIONI**

### **Aggravamento di rischio**

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

### **Alienazione**

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

### **Assicurato**

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

### **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

### **Attività**

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi. Nel caso di Enti Pubblici l'attività istituzionale prevista dalla Legge.

### **Attività professionale**

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e rimunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

### **Avviso di sinistro**

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare alla Compagnia in seguito al sinistro.

**Azienda**

È il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art.2555 del Codice Civile).

**Bene/Ente assicurato**

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

**Buona fede**

Convinzione di pensare o agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

**Capitale Assicurato**

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

**Colpa**

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

**Contraente**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

**Contratto di Assicurazione**

E' il contratto con il quale l'Assicurato verso il pagamento di un premio, e la Compagnia si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

**Cose assicurate**

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche..

**Danni Diretti**

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

**Danno**

Consiste nella differenza fra il valore che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

### **Decadenza del contratto**

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

### **Degrado**

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

### **Denuncia di sinistro**

E' l'atto con il quale l'Assicurato da avviso scritto del sinistro alla Compagnia, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

### **Diminuzione del rischio**

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

### **Durata dell'assicurazione**

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

### **Beni all'aperto**

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

### **Esclusioni**

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

### **Fabbricato**

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, tappezzeria, tinteggiature e

moquette nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi, alberi d'alto fusto, affreschi, mosaici, statue.

### **Fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art.2043 del Codice Civile).

### **Franchigia**

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

### **Furto**

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art.624 del Codice Civile).

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

### **Liquidazione del danno**

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

### **Locatario**

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es.locali) contro il corrispettivo di un affitto.

### **Locatore**

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzi) dietro corrispettivo.

### **Massimale**

E' l'importo massimo della prestazione della Compagnia.

### **Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli

di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

### **Operazioni peritali**

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

### **Ordinanze**

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

### **Partita di polizza**

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

### **Patrimonio Mobiliare/Contenuto**

Contenuto in genere comprese attrezzature, macchinari arredamento e merci con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati
- dei veicolo iscritti al PRA

### **Polizza**

Documento che prova il contratto di assicurazione.

### **Premio**

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione.

### **Compagnia**

L'Impresa assicuratrice

### **Scoperto**

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

### **Sinistro**

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## FURTO

### ART.1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.
- b) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente..

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

### ART. 2- ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) indiretti.

### ART. 3- FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

## **ART. 4- SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per le carte valori, i titoli di credito, in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

## **ART. 5- TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

## **ART. 6- DURATA DEL CONTRATTO**

La presente assicurazione ha durata di anni tre, a decorrere dalle ore 24 del ..... fino alle ore 24 del .....

L'Assicurato potrà avvalersi, comunque, della facoltà di richiedere la proroga del contratto alle medesime condizioni economico /normative per 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Compagnia con comunicazione scritta.

**Il contratto si risolverà di diritto, qualora sopraggiungesse l'aggiudicazione di gara SO.RE.SA SpA,**

## **ART. 7- PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto.

## **ART. 8- RECESSO IN CASO DI SINISTROSITÀ**

In considerazione del verificarsi di una pluralità di sinistri tali da aggravare il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dallo assicuratore al momento della aggiudicazione , l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato ,l'assicuratore potrà manifestare la propria volontà di recedere dal contratto , resta inteso che in tal caso l'eventuale recesso avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione del recesso .

## **ART.9- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato è obbligato a darne avviso alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando, ne ha avuto formale conoscenza mediante PEC. Nei casi previsti è obbligato a farne anche denuncia alle Autorità competenti.

Deve inoltre:

- a) trasmettere ogni ulteriore notizia gli pervenisse ai fini della determinazione delle circostanze in cui il sinistro è avvenuto e della quantificazione del danno, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità (se previsto);
- b) mettere a disposizione tutti i documenti che gli possano essere ragionevolmente richiesti ed atti a dimostrare la realtà, l'entità ed il dettaglio dei danni;
- c) Denunciare tempestivamente la sottoscrizione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la procedura di ammortamento;
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- e) Fare quanto possibile per ridurre i danni ed assumere le iniziative necessarie anche in sede penale.

## **ART.10- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART.11- PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente,con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;

## **ART.12- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

## **ART.14- TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

## **Art. 15- COASSICURAZIONE (ove applicabile)**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte ed alla Compagnia Delegataria.

Fermo restando l'obbligo di copertura del 100% del rischio, la Compagnia Delegataria si obbliga a sottoscrivere quota di partecipazione al rischio non inferiore al 60% del totale mentre ciascuna Coassicuratrice non potrà assumere quota inferiore al 20%.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richiede una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo o comunque dopo la firma della Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

#### **ART.16- ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, la Compagnia, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza e non coperto dalle altre, risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla presente polizza.

Per quanto invece coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART.17- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 lett.b (Esclusioni).

#### **ART.18- RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose

medesime. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso , o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **ART. 19 - COMUNICAZIONI TRA AORN E COMPAGNIA AGGIUDICATARIA**

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta od alla formale citazione in giudizio, devono essere effettuate tramite PEC, alla Compagnia aggiudicataria che sarà, in caso di Coassicurazione, designata Delegataria e viceversa. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una Associazione Temporanea tra Imprese le comunicazioni saranno inviate alla Mandataria della stessa e viceversa. Le comunicazioni potranno essere effettuate solo a mezzo PEC.

## **ART. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/201**

- a) La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
- b) L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento quanto di cui alla lettera a
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI**

### **Art. 21 SCIPPO**

L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nel limite della somma assicurata.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 500,00#.

### **Art. 22 FURTO CON DESTREZZA**

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, purché constatato e denunciato entro 8 giorni dalla data dell'evento.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di €500,00= e con massimo risarcimento per sinistro di € 15.000,00=.

### **Art. 23 RAPINA**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 500,00#.

### **Art. 24 ESTORSIONE**

L'assicurazione è estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'Assicurato oppure suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 500,00#

### **Art. 25 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI BENI ASSICURATI**

S'intendono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati e/o loro parti.

### **Art. 26 DANNI AI LOCALI**

L'assicurazione copre, nel limite della somma assicurata, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli impianti, ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento per sinistro pari ad € 15.000,00=.

### **Art. 27 DANNI AI LOCALI – SPESE DI RESTAURO**

Sono indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico. Per tale estensione di

garanzia, in nessun caso, la Compagnia risarcirà importo superiore ad € 15.000,00= (quindicimila).

### **Art. 28 COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare ai Contraenti compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 29 MEZZI DI CHIUSURA**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, sia chiusa con Serramenti di legno o altro materiale del tipo plastica rigida, metallo o lega metallica oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

### **Art. 30 FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

A parziale deroga dell'art. 2 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. 1 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

### **Art. 31 ONORARIO PERITI E CONSULENTI**

La Compagnia risarcirà, le spese e/o onorari di competenza del perito (o consulente) che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione,

### **Art. 32 SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata copre materiali scientifici e didattici, arredamento, opere ed oggetti d'arte od aventi valore storico, quadri, tappeti ed arazzi, macchinari ed attrezzi d'ufficio, macchinari ed attrezzi medicali ed elettromedicali, macchinari ed attrezzi didattiche e scientifiche, libri e pubblicazioni in genere anche aventi particolare valore o pregio storico, materiale anche sanitario, merce

d'uso e consumo, buoni pasto custoditi in cassaforte e quant'altro pertinente all'attività istituzionale, null'altro escluso né eccettuato, il tutto contenuto all'interno delle Strutture, Uffici, Istituti, Reparti, Dipartimenti, Centri, Laboratori, e qualsiasi altra dipendenza di proprietà e/o a qualunque titolo in uso all'ente contraente anche se ubicati all'esterno.

**Con il limite di € 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo relativamente a danaro, carte valori, titoli di credito in genere, tickets sanitari esclusivamente riposti in casseforti e/o armadi corazzati.**

### **Conteggio del Premio**

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma assicurata sotto riportata, del tasso per mille imponibili sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Sulla base di quanto precede il premio viene calcolato come di seguito riportato:

Somma assicurata	Tasso imponibile %
€ 100.000.000	

Spazio lasciato intenzionalmente bianco

## **SEZIONE – PORTAVALORI**

L'assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta dall'Assicurato.

Si assicurano – denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina,

commessi sulle persone in appresso nominate, che hanno in consegna valori per poter attendere alla funzione di Cassa economale (acquisti urgenti per far fronte a necessità aziendali):

- 1) Resp.pro-tempore Funzionario addetto alla cassa economale.  
fino alla concorrenza di € 15.000,00=

La persona sopra nominata, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Compagnia, può essere sostituita, con persona appositamente nominata dall'Assicurato.

Pertanto, in contemporaneo servizio vi sarà sempre una sola unità..

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone di cui sopra:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti dell'Assicurato;

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 7,00 e le ore 18,00.

L'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

In caso di sinistro la compagnia corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

